



Regione Lombardia

DECRETO N. 8856

Del 18/06/2018

Identificativo Atto n. 464

ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 PREALPINO E N. 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA DI VARESE. LEGGE REGIONALE 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE INSUBRIA – VARESE

VISTE le disposizioni in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia e in particolare:

- L.R. 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015”;
- D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 “Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015”.

RICHIAMATE:

- L. 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.i “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell' attività venatoria” e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 24, 27 e 40;
- L.R. 02 agosto 2004 n. 17 “Calendario Venatorio Regionale” il cui art 3 consente la caccia al cinghiale dal 1 agosto al 31 gennaio;
- L.R. 17 luglio 2017 n. 19 “Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti “;



Regione Lombardia

RICHIAMATO altresì il "Regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese n. 28 del 23 giugno 2009, le successive modifiche da ultimo con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 50 del 23 ottobre 2015, le cui disposizioni sono tuttora vigenti, nelle more della definizione del regolamento regionale;

DATO ATTO che:

- con nota del 30.04.2018, protocollo n. AE12.2018.0006983, è stato presentato a ISPRA il piano preliminare per il proseguimento del prelievo selettivo alla specie cinghiale nel 2018, presso gli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 e n. 2, in continuità rispetto agli anni precedenti, come da vigente regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati in premessa citato;
- da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 Prealpino e n. 2 Delle Valli del Ticino e dell'Olona della provincia di Varese, sono pervenute le proposte di piano di prelievo selettivo alla specie cinghiale per il 2018, definite, come di consuetudine, in accordo con i Presidenti dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia interessati
- le suddette proposte prevedono un prelievo di capi come qui di seguito riportato:
ATC 1: prelievo di 130 capi, dei quali 88 capi di classe 0-1 e 42 capi di classe 2;
ATC 2: prelievo di 60 capi dei quali 35 di classe 0-1 e 35 capi di classe 2;
- con nota del 6.06.2018 prot. n. AE.12.2017.0009475 è stato acquisito il parere consultivo di ISPRA in cui si lamenta l'omessa acquisizione dei dati geofrenziati sui prelievi 2017 e sulla differenziazione in sesso e classi di età dei capi da prelevare

RAMMENTATO che:

- in occasione del rinnovo del protocollo per gli interventi di controllo della specie cinghiale ex art. 41 LR 26/1993 e s.m.i. per il contenimento dei danni provocati alle colture agricole per gli anni 2014 e 2015, lo stesso ISPRA aveva sollecitato l'attivazione di misure idonee al contenimento della specie, quali
- la collocazione in sito di barriere elettriche a tutela delle coltivazioni agricole nei territori degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1. e n. 2,
- l'introduzione sperimentale della girate, istituendo la caccia collettiva nell'ATC2 al cinghiale nelle zone attualmente destinate alla caccia di selezione e nelle aree



Regione Lombardia

meridionali dell'ATC n. 1;

- l'attuazione di idoneo piano di prelievo al cinghiale in caccia collettiva;
- l'apertura della caccia di selezione alla specie cinghiale nell'ATC 1 e nella parte meno antropizzata dell'ATC 2 a partire dalla data minima consentita dalla vigente legislazione regionale con un significativo contingente di capi da prelevare;

CONSIDERATO che tutte le misure suggerite da ISPRA sono state attivate e sostenute;

VISTA l'entità del fenomeno di proliferazione della specie cinghiale, con i connessi e conseguenti rischi alla pubblica incolumità per le interferenze con la circolazione stradale e danni sia da sinistri stradali che alle colture del sistema agricolo;

CONSIDERATA la sproporzione tra i fenomeni riscontrati e gli interventi di controllo in regime di art. 41 LR 26/93 in sostanziale stallo nelle more della definizione del regime giuridico di attuazione del controllo stesso, in armonizzazione delle disposizioni statali e regionali, anche avuto riguardo ai pronunciamenti della magistratura ordinaria e amministrativa in materia e alla risoluzione degli aspetti di organizzazione della Vigilanza faunistica;

VISTA la relazione in atti a firma del tecnico faunistico, con cui si argomenta e si motiva in ordine alla necessità di procedere alla caccia di selezione alla specie cinghiale con le prescrizioni in parte proprie in parte derivanti della nota di ISPRA e in particolare l'adozione, per la stagione venatoria in corso, della geolocalizzazione degli abbattimenti e della raccolta di dati relativi al sesso e alla classe di età degli individui prelevati;

VISTO l'allegato A "Disposizioni relative alla caccia di selezione alla specie cinghiale nel ATC n. 1 e ATC n. 2" contenente le modalità disciplinate dal vigente Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati della Provincia di Varese in premessa citato;

VISTI gli allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento, nei quali viene riportata, su foto aerea, la localizzazione dei punti di prelievo sopraelevati per la caccia agli ungulati, previsti nel Settore Caccia di Selezione agli Ungulati n°5 dell'ATC 1, insieme con l'angolo di tiro massimo orizzontale per ciascuna impostazione;

TENUTO CONTO della complessiva incertezza normativa e regolamentare che disciplina la materia, peraltro in ambito di controllo e non di attività venatoria, dei pronunciamenti di



Regione Lombardia

ISPRA non sempre perfettamente coerenti, come sopra menzionato

RITENUTO pertanto di fissare in 120 il numero dei capi da autorizzare per l'ATC 1 (dei quali 80 in classe 0-1 e 40 in classe 2) , in sostanziale continuità col l'anno 2017, stante il numero dei capi abbattuti nella scorsa stagione (108), e in 70 (dei quali 35 in classe 0-1 e 35 in classe 2) il numero di quelli relativi all'ATC2, in considerazione del fatto che la scorsa stagione è stato raggiunto il numero di soli 10 capi abbattuti;

RICHIAMATE:

- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la Deliberazione N°XI/126 del 17/05/2018 "II° Provvedimento organizzativo 2018";
- la D.G.R. n. 5227 del 31 maggio 2016 "VII° Provvedimento organizzativo 2016" nella parte in cui si incarica la Dott.ssa Chiara Bossi quale Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria;
- la D.G.R. 126 del 17/05/2018 "II Provvedimento organizzativo 2018" che, nelle more della definizione delle strutture organizzative da parte dei Direttori, procede alla provvisoria riassegnazione alle neoistituite Direzioni della Giunta regionale delle strutture organizzative esistenti ad oggi, fermi restando gli attuali incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che il presente provvedimento, relativo all'apertura dell'attività venatoria, non è soggetto a termine ai sensi L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;

per i motivi sopra esposti

DECRETA

1. di approvare le "Disposizioni relative alla caccia di selezione alla specie Cinghiale nell'Ambito Territoriale di Caccia n. 1 Prealpino e n. 2 Delle Valli del Ticino e dell'Olona di Varese" allegate al presente Decreto (Allegati A, B e C) per la stagione venatoria 2018/2019, con le modalità disciplinate dal "Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale C.P. n. 28 del 23.06. 2009 e s.m.i., da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 50 del 23.10.2015;



Regione Lombardia

2. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Varese entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 e n. 2, del Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano della provincia di Varese, alla Polizia ittico – venatoria della Provincia di Varese.

IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge